

§ 5 - Disposizioni finali

2126. Prestazione di fatto con violazione di legge ⁽¹⁾

La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione [\[c.c. 1360, 1373, 1418, 1445, 1458, 2332\]](#), salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa [\[c.c. 1343\]](#).

Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione [\[c.c. 2098\]](#).

⁽¹⁾ La [Corte costituzionale, con sentenza 22-31 marzo 1995, n. 101](#) (Gazz. Uff. 5 aprile 1995, n. 14 - Prima serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, non fondata la questione di legittimità degli [artt. 2126 e 2129 del codice civile](#), in riferimento [all'art. 97 Cost.](#)